

REGOLAMENTO (CE) N. 2480/95 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1501/95 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95⁽²⁾, in particolare gli articoli 13, paragrafo 11 e 16, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione⁽³⁾, ha stabilito talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda la concessione di restituzioni all'esportazione, nonché le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali; che per calcolare la restituzione all'esportazione dei prodotti trasformati è necessario conoscere i coefficienti di trasformazione da applicare; che tali coefficienti sono le cifre indicate nell'allegato I di tale regolamento; che è quindi opportuno precisarlo,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1501/95 è modificato come segue:

1. all'articolo 11, paragrafo 1, il testo dell'ultima frase è sostituito dal seguente:

« I coefficienti di trasformazione che esprimono il rapporto tra la quantità del prodotto di base e la quantità di tale prodotto contenuta nel prodotto trasformato sono indicati nell'allegato I. »;

2. nell'allegato I il titolo dell'ultima colonna è sostituito dal seguente:

« Coefficienti di trasformazione che indicano il numero di chilogrammi di cereali per 1 000 chilogrammi di prodotto ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.